



IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Il giudice,

visto il ricorso *ex art. 6 l. 3/2012* proposto da ENRICO TAMAGNINI, con il patrocinio dell'avv. Norberto Ventolini;

vista la documentazione allegata;

viste la relazione sulla fattibilità del piano redatta - nella qualità di esercente, per la presente procedura, la funzione di Organismo di Composizione della Crisi - dal dott. Marco Manovelli;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per emettere il provvedimento di cui all'art. 10 l. 3/2012;

fissa l'udienza del 25.1.2017 h. 11.30;

dispone la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, l. 3/12, ai creditori, presso la residenza o la sede legale - autorizzando a tale fine l'utilizzo di telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata - della proposta e del decreto, contenente l'avvertimento che potranno far pervenire all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta e che, in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. All'udienza fissata l'O.C.C. darà atto dell'avvenuto adempimento del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e delle manifestazioni di voto da questi pervenute;

dispone che della proposta e del decreto si curi l'inserimento sul sito web del Tribunale, a cura della cancelleria;

ordina - ove prevista in piano la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati - la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, che, sotto pena di nullità, non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; con la precisazione che la suddetta sospensione non produce effetti nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi a parte ricorrente ed all'O.C.C..

Civitavecchia, 4.11.2016

IL GIUDICE
Dr. GIUSEPPE BIANCHI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
CIVITAVECCHIA 04.11.2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa *Domenica Caccavari*

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Proposta di accordo per la composizione della crisi

Il sig. **Tamagnini Enrico**, nato a Civitavecchia il 16/05/1963 e residente a Santa Marinella in Lungomare Guglielmo Marconi n. 137/A, C.F. TMGNRC63E16C773K, rappresentati e difesi dall'Avv. Norberto Ventolini (C.F. VNTNBR70E05C773J), PEC: norberto.ventolini@registerpec.it, tel. 07661813150, fax 0766030597), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tarquinia in Viale Igea n. 21,

DICHIARA

- di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- di non aver utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/12;
- di non aver subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento si cui all'art. 6 L. 3/12 che legittima la conclusione di un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi.

* * *

I. Cause della crisi

Il sig. Tamagnini si trova in un perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere agli obblighi cui si è impegnato.

Lo squilibrio trova le proprie cause principalmente negli investimenti personali effettuati e nelle garanzie prestate alle obbligazioni dalla Tama Srl e la ETA 2007 srl.

Il ricorrente dal 1998, in qualità di socio, ha intrapreso e gestito personalmente e con l'aiuto di dipendenti un negozio in S. Marinella per la vendita di generi alimentari e non sito.

Per l'avvio dell'attività commerciale ha dovuto affrontare numerose spese innanzitutto per l'allestimento del locale con macchinari, elettrodomestici, stigliature, scaffali e per l'acquisto della merce destinata alla vendita.

Questa attività per diversi anni è sempre stata fiorente, ha goduto di un forte apprezzamento da parte dei concittadini soddisfatti per l'apertura dell'unico discount della zona, ottenendo ottimi guadagni. Negli ultimi anni però ha incominciato a subire grandi rallentamenti, fino all'impossibilità di proseguire nell'attività con risultati positivi.

Tale squilibrio economico e finanziario trova le proprie cause purtroppo in molti fattori, principalmente l'apertura di numerosi negozi di alimentari concorrenti che hanno determinato una sensibile diminuzione della clientela e conseguente diminuzione

degli incassi, a fronte invece di costi di esercizio sempre in aumento, tutto in un sistema economico nazionale e mondiale che ha sofferto e soffre tuttora di una forte crisi.

Il sig. Tamagnini ha cercato di sostenere l'attività con i mezzi a disposizione e con l'impiego anche di risorse personali, al fine di consentirne la prosecuzione e mantenere un minimo reddito familiare. Nel 2014 il ricorrente, stante la mancata ripresa economica dell'attività, ha deciso di vendere la società Tama srl (ALL. 22).

Il sig. Tamagnini, inoltre, aveva intrapreso anni fa un'attività di ristrutturazione ecologica di immobili esercitata a Civitavecchia mediante la società ETA 2007 srl (ALL. 17). Si trattava di un'attività innovativa e molto ricercata per assenza di concorrenti nella zona, che lo ha coinvolto in numerosi lavori nella città.

Purtroppo, però, il ricorrente ha dovuto sopportare ricavi sempre in diminuzione con forti ritardi nei pagamenti e crediti rimasti insoluti, a fronte invece delle grandi opere effettuate e numerose spese sostenute ed anticipate, aggravati dalla congiuntura economica non favorevole a livello generale. Tutti questi elementi insieme hanno reso impossibile, malgrado l'impegno del ricorrente, continuare a svolgere l'attività che è stata chiusa nel 2010.

A seguito di tali fatti il sig. Tamagnini si è trovato a dover far fronte a diversi debiti cui non è riuscito ad ottemperare regolarmente e ad oggi, con la chiusura delle attività, è sprovvisto

di denaro e/o altri strumenti liquidi per la soddisfazione dei creditori.

Pertanto, in presenza di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, L. 3/12, il ricorrente ha predisposto la presente proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal gestore dott. Manovelli Marco, nominato dal Tribunale di Civitavecchia in data 17/06/2016 e oggetto di votazione da parte dei creditori.

* * *

II. Elenco debiti

Ai fini dell'esame e della corretta valutazione della proposta avanzata, l'istante dichiara che a tutt'oggi risulta la seguente situazione debitoria.

Nella tabella A si riporta l'ammontare dei singoli debiti del ricorrente, nonché i relativi creditori, con specifica degli eventuali privilegi/prelazioni ed indicazione di causali e motivazioni delle obbligazioni stesse.

TABELLA A

	CREDITORI	NATURA E/O PRIVILEGIO	MOTIVAZIONE	DEBITO RESIDUO
1	Banca Nazionale del Lavoro	Ipoteca 1° grado sull'immobile sito in S. Marinella, Lungomare Marconi n. 137/ A, catasto fabbricati foglio 15, part. 167, sub. 502, piano S1, cat. A/7, di proprietà di Tamagnini Enrico	Mutuo di € 160.000,00 intestato a Tamagnini Enrico e garantito con ipoteca	€ 160.762,70

2	Monte dei Paschi di Siena	Ipoteca 1° grado sull'immobile sito in S. Marinella, Via Aurelia n. 571/ A, catasto fabbricati foglio 16, part. 895, sub. 5, cat. C/1, piano TS/1, di proprietà di Tamagnini Enrico	Mutuo di € 67.000, intestato a Tamagnini Enrico e garantito con ipoteca	€ 57.248,13
3	Monte dei Paschi di Siena		Conto corrente intestato a Tamagnini Enrico	€ 27.205,19
4	MPS Leasing	Garanzia personale	Contratto di locazione finanziaria intestato a Tama SRL e garantito da Tamagnini Enrico	€ 24.812,48
5	Unicredit SPA	Garanzia personale	Conto corrente intestato a Tama srl e garantito da Tamagnini Enrico	€ 17.983,23
6	Banca Italease SPA	Garanzia personale Ipoteca giudiziale sull'immobile sito in S. Marinella, Via Aurelia n. 317, catasto fabbricati foglio 18, part. 301, sub. 502, cat. A/10, di proprietà di Tamagnini Enrico	Contratto di locazione finanziaria intestato a Tama srl e garantito da Tamagnini Enrico	€ 26.141,23
7	Equitalia Sud SPA		Debiti personali di Tamagnini Enrico	€ 158.256,21
8	Monte dei Paschi di Siena	Garanzia personale	Garanzia personale per ETA 2007 SRL	€ 12.000,00
	TOTALE			€ 484.409,17

In merito al mutuo personale del 16/05/05 di cui al PUNTO 1 concesso dalla BNL per € 160.000,00 (ALL. 1), il sig. Tamagni ha provveduto a pagare regolarmente le rate mensili comprensive di capitale ed interessi per un ammontare di circa € 50.000,00, ma negli ultimi anni purtroppo, stante le difficoltà economiche della propria attività, si è trovato nell'impossibilità di far fronte regolarmente all'impegno preso.

L'attuale debito verso la BNL è di € 160.762,70, come da atto di pignoramento notificato ed iscritto presso il Tribunale di Civitavecchia alla procedura esecutiva RGE N. 157/2014 sull'immobile ipotecato (ALL. 2), il quale sarà oggetto di valutazione da parte del CTU nominato dal Giudice ai fini della vendita all'asta.

Il credito della MPS, relativamente al contratto di mutuo fondiario del 21/09/04 (ALL. 3), è garantito con ipoteca su un immobile di proprietà del sig. Tamagnini, come indicato al PUNTO 2. È pendente presso il Tribunale di Civitavecchia la procedura esecutiva RGE N. 177/15 intrapresa dalla MPS in virtù di atto di pignoramento del bene oggetto di garanzia per l'ammontare di € 57.248,13 (ALL. 4).

La MPS è, inoltre, intervenuta nella procedura esecutiva RGE n. 157/14 intrapresa da BNL a fronte del credito di € 27.205,19 (ALL. 5) derivante dal saldo di conto corrente n. 1640/18 intrattenuto dal sig. Tamagnini presso la Filiale di Civitavecchia, rif. PUNTO 3.

In merito al saldo di c/c intestato alla Tama SRL e garantito personalmente dal ricorrente, per un credito della Unicredit pari ad € 17.983,23 (ALL. 6), si dà atto che è pendente presso il Tribunale di Civitavecchia la causa civile RG N. 2498/14 per la determinazione dell'esatto ammontare del credito vantato dalla banca e contestato dal ricorrente, rif. PUNTO 4.

La Banca Italeasing vanta un credito per € 26.141,23 in virtù di atto di precetto notificato (ALL. 7) alla Tama srl e ai sig.ri. Tamagnini Enrico e Tamagnini Jonathan (quest'ultimo deceduto) in qualità di garanti. La banca ha iscritto ipoteca giudiziale su un immobile di proprietà del ricorrente come indicato al PUNTO 6.

Infine, in merito al credito di Equitalia Sud SPA (ALL. 8), si dà atto che dagli estratti allegati, ammonta ad € 158.256,21 rif. PUNTO 7. La società creditrice in virtù di tale credito è intervenuta nella procedura esecutiva RGE N. 177/15 intrapresa da MPS.

Il sig. Tamagnini, infine, è garante della somma di € 12.000,00 nei confronti della MPS per un debito della società ETA 2007 SRL, rif. PUNTO 8 (ALL. 21).

* * *

III. Elenco beni dei debitori

TABELLA B

	BENI	DIRITTO
1	immobile sito in S. Marinella in Lungomare G. Marconi n. 137/A piano S1, catasto fabbricati foglio 15, part. 167, sub. 502, cat. A/7	Proprietà per 1/1
2	immobile sito in S. Marinella in via Aurelia n. 571 A, piano T-S1, catasto fabbricati foglio 16, part. 895, sub. 5, cat. C/1;	Proprietà per 1/1
3	immobile sito in S. Marinella in via Aurelia n. 317, piano T, catasto fabbricati foglio 18, part. 301, sub. 502, A/10;	Proprietà per 1/1
4	Immobile sito in S. Marinella in Lungomare G. Marconi n. 137/A piano S1, catasto fabbricati foglio 15, part. 167, sub. 505-506-507, cat. C/2	Proprietà per 1/3

Al fine di una corretta esposizione, si evidenzia che sull'immobile di cui al PUNTO 1, costituito da un appartamento in cui abita il ricorrente insieme alla sua famiglia, grava ipoteca di 1° grado in favore della BNL a garanzia del mutuo ed è oggetto della procedura esecutiva da quest'ultima intrapresa presso il Tribunale di Civitavecchia RGE N. 157/14, con successivo intervento della MPS per il saldo di c/c (come evidenziato nella TABELLA A, PUNTI 1 e 3).

Mentre, il negozio di cui al PUNTO 2 è oggetto di ipoteca in favore dalla MPS a garanzia del mutuo, la quale ha intrapreso la procedura esecutiva RGE N. 177/2015 con successivo intervento di Equitalia Sud (riferimento alla TABELLA A, PUNTI 2-7).

Infine, si evidenzia che sul bene adibito ad ufficio indicato al PUNTO 3 è stata iscritta ipoteca giudiziale dalla Banca Itaelease in virtù del proprio credito garantito personalmente dal ricorrente (come indicato nella TABELLA A, PUNTO 7).

* * *

IV. Crediti dei ricorrenti

TABELLA C

	CREDITO	TITOLARE	IMPORTO
1	Conto corrente n. 000/21678 aperto presso la Banca Intesa SanPaolo	Tamagnini Enrico	€ 38,28
2	Conto corrente n. 1025471036 aperto presso Poste Italiane	Tamagnini Enrico	€ 16,91
3	Somme corrisposte dal sig. Tamagnini Corrado, padre del ricorrente, quale donazioni mensili	Tamagnini Enrico	€ 2.500,00

Nella tabella che precede ai PUNTI 1-2 sono indicati i crediti di ammontare esiguo vantati dal sig. Tamagnini relativi ai saldi di c/c (ALL. 9).

Si evidenzia che il ricorrente percepisce mensilmente la somma di € 2.500,00 dal padre Tamagnini Corrado, in virtù di scrittura privata del 20/01/14 con la quale quest'ultimo si impegna a devolvere tale somma in favore del figlio a titolo di liberalità per sostenerlo economicamente nel pagamento del mutuo BNL (ALL. 10).

* * *

V. Nucleo familiare e spese di sostentamento

Il nucleo familiare è composto dal sig. Tamagnini Enrico, dalla compagna Santacroce Silvia, infermiera, e dal figlio Tamagnini Leonardo nato il 08/10/2015, i quali vivono e risiedono in S. Marinella in Lungomare G. Marconi n. 137 int. A, nella casa di proprietà indicata nella TABELLA B, PUNTO 1 (ALL. 11).

Il ricorrente dichiara che le spese mensili per il sostentamento della famiglia ammontano a circa € 1.720,00 circa al mese, come meglio specificato nella dichiarazione che si allega (ALL. 12).

* * *

VI. Atti di disposizione

Ai sensi della legge 3/12 il debitore dichiara che negli ultimi 5 anni ha posto in essere il seguente atto di disposizione del patrimonio (ALL. 13).

In data 07/05/15 il sig. Tamagni ha venduto alla sig.ra Santacroce Silvia al prezzo di € 160.000,00 il bene immobile sito in S. Marinella, Lungomare G. Marconi n. 137A, piano S1, censito al NCEU al foglio 15, part. 167, sub. 503, oggetto della procedura esecutiva RGE N. 7/12 - il Tribunale di Civitavecchia - intrapresa dalla BNL. Mediante il ricavato dalla vendita, concordata con la banca creditrice, il ricorrente ha estinto il debito nei confronti della BNL con contestuale estinzione della procedura esecutiva (ALL. 14).

* * *

VII. Proposta di composizione della crisi

Effettuata la precedente esposizione si procede ad illustrare le modalità proposte di risoluzione della crisi da sovraindebitamento del ricorrente.

Ai fini dell'attuabilità in concreto dell'accordo di composizione della crisi, che verrà sottoposto all'esame del professionista nominato e successiva votazione da parte dei creditori, il debitore intende effettuare quanto segue.

- BNL contratto di mutuo (TABELLA A, PUNTO 1) - proposta di integrale pagamento del credito vantato di € 160.762,70, come da atto di pignoramento.

Il debitore si impegna a pagare in favore di BNL gli interessi e le spese di procedura ricomprese nel pignoramento dell'importo di € 5.563,72 in n. 10 rate mensili a partire dall'omologa del presente accordo.

La differenza di € 155.198,98, relativa al saldo del mutuo, verrà pagata a partire dal provvedimento di omologa mediante il versamento delle rate mensili previste di € 812,83 fino all'estinzione del debito, quindi mediante l'accodamento delle rate scadute e non pagate al termine del piano di mutuo formalizzato.

Tale pagamento è garantito mediante l'utilizzo delle somme che il padre del debitore, sig. Tamagnini Corrado, si è impegnato a versare mensilmente in favore del figlio a titolo di sussidio (ALL. 10).

In subordine, nel caso di non accoglimento della presente proposta da parte della BNL, il sig. Tamagnini propone la vendita dell'immobile oggetto di ipoteca (TABELLA B, PUNTO 1) al potenziale acquirente sig.ra Santacroce Silvia al prezzo offerto di € 100.000,00, con l'immediato versamento del ricavato interamente in favore della banca creditrice.

- Al fine di soddisfare gli ulteriori creditori, il ricorrente è intenzionato a liquidare i beni di sua proprietà per l'estinzione dei debiti residui secondo le modalità di seguito indicate.

Il sig. Tamagnini intende vendere nel termine di 2 anni dall'omologa del presente accordo il negozio sito in S. Marinella in via Aurelia n. 571/A, piano T-S1, distinto al catasto fabbricati di detto comune al foglio 16, part. 895, sub. 5, cat. C/1, (TABELLA B, PUNTO 2). L'immobile sarà venduto alla sig.ra Kochergina Oksana, in virtù di un contratto preliminare sottoscritto in data 30/06/16 che lo acquisterà al prezzo di € 40.000,00 (ALL. 15).

Tale importo verrà versato in un'unica soluzione in seguito alla stipula del contratto definitivo di compravendita in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena ad estinzione del credito privilegiato derivante dal contratto di mutuo e del credito chirografario relativo al contratto di conto corrente di complessivi € 84.452,32 (TABELLA A, PUNTI 2 E 3).

- Il sig. Tamagnini, inoltre, è intenzionato a vendere nel termine di 2 anni dall'omologa l'ufficio sito in S. Marinella in via

Aurelia n. 317, piano T, distinto al catasto fabbricati di detto comune al foglio 18, part. 301, sub. 502, cat. A/10 (TABELLA B, PUNTO 3). In data 30/05/16 ha sottoscritto mediante scrittura privata un contratto preliminare di compravendita con la sig.ra Silvia Santacroce per la vendita di detto immobile al prezzo di € 10.000,00 (ALL. 16).

Il ricorrente si impegna a versare la somma di € 10.000,00 in un'unica soluzione all'esito dalla vendita a soddisfazione del credito chirografario vantato dalla Banca Italease SPA (TABELLA A, PUNTO 6).

- Infine, allo scopo di estinguere i debiti chirografari nei confronti della Unicredit Spa per il saldo di c/c (TABELLA A, PUNTO 4), MPS Leasing Spa per il contratto di leasing (TABELLA A, PUNTO 5) e MPS per la garanzia della società ETA 2007 (TABELLA A, PUNTO 8), il sig. Tamagnini propone il pagamento della somma di € 5.000,00 in un'unica soluzione nel termine di 2 anni in favore di ciascun creditore ad estinzione dei rispettivi crediti, e quindi la somma complessiva di € 15.000,00. A garanzia del pagamento interviene la sig.ra Santacroce Silvia dichiaratasi disposta a garantire l'obbligazione assunta con la presente proposta.
- In merito al credito vantato da Equitalia Sud (TABELLA A, PUNTO 7) il sig. Tamagnini propone il pagamento della somma di € 34.227,54, in n. 120 rate mensili di € 285,22 ciascuna a partire dall'omologa dell'accordo, a fronte di un debito

originario di € 158.251,21.

L'importo offerto di € 34.227,54 è volto ad estinguere l'intero debito derivante dai tributi non falcidiabili ai sensi dell'art. 7 legge 3/12, relativi ad IVA, IRPEF, ritenute d'acconto ed interessi per l'ammontare di € 6.218,35, ed il parziale pagamento degli ulteriori tributi per la somma di € 28.009,19, il cui ammontare è stato così determinato.

Innanzitutto, a seguito dell'esame degli estratti Equitalia (ALL. 8), si eccepisce la prescrizione di numerosi tributi relativi alle cartelle notificate di seguito indicate:

- n. 09720020132832526 prescrizione 10 anni -ultima notifica 24/07/02
- n.09720060110533171 prescrizione 10 anni - ultima notifica 31/08/06
- n. 09720060138386671 prescrizione 5 anni - ultima notifica 03/01/07
- n. 09720070106763119 prescrizione 5 anni - ultima notifica 08/03/07
- n. 09720070195931317 prescrizione 5 anni - ultima notifica 13/11/07
- n. 09720070370652235 prescrizione 5 anni - ruolo 2007 non notificato
- n. 09720080017616029 prescrizione 5 anni - ultima notifica 18/02/08
- n. 09720080134314550 prescrizione 5 anni - ultima notifica 30/11/10
- n. 09720080158842084 prescrizione 5 anni - ultima notifica 25/08/08
- n. 09720080231282519 prescrizione 5 anni - ultima notifica 31/10/08
- n. 09720080252390279 prescrizione 5 anni - ultima notifica 29/11/08
- n. 09720080291562788 prescrizione 5 anni - ultima notifica 21/02/09
- n. 09720090066300704 prescrizione 5 anni - ultima notifica 23/03/09
- n. 09720090128605848 prescrizione 5 anni - ultima notifica 30/11/10
- n. 09720090178199617 prescrizione 5 anni - ultima notifica 23/07/09

- n. 09720090205775127 prescrizione 5 anni – ultima notifica 01/09/09
- n. 09720090269133805 prescrizione 5 anni – ultima notifica 04/12/09
- n. 09720100008487940 prescrizione 5 anni – ultima notifica 26/01/10
- n. 09720100024875348 prescrizione 5 anni – ultima notifica 26/02/10
- n. 09720100141300937 prescrizione 5 anni – ultima notifica 10/06/10
- n. 09720100172179361 prescrizione 5 anni – ultima notifica 27/07/10
- n. 09720100343364663 prescrizione 5 anni – ultima notifica 30/12/10
- n. 09720110012371982 prescrizione 5 anni – ultima notifica 07/02/11
- n. 09720120028583683 prescrizione 3 anni – ultima notifica 13/03/12
- n. 09720060205915183 prescrizione 5 anni per il solo tributo INP – ultima notifica 14/12/06
- n. 09720070331983744 prescrizione 5 anni per il solo tributo INP – ultima notifica 13/10/07
- n. 09720090088478570 prescrizione 5 anni per il solo tributo INP – ultima notifica 30/11/10.

I tributi residui sono stati falcidiati di interessi, sanzioni, agio e spese di notifica, così per un debito rimanente di € 28.009,19.

- Infine, si dà atto che le spese di procedura ed il compenso del professionista nominato dott. Manovelli in qualità di gestore, dedotto l'acconto già versato, saranno pagate in prededuzione rispetto agli altri crediti.

* * *

La proposta di estinzione delle posizioni debitorie formulata prevede, quindi, il pagamento della somma complessiva di € 259.990,24, così riassumibile:

- ♦ € 160.762,70 in favore di BNL
- ♦ € 45.000,00 in favore di MPS
- ♦ € 10.000,00 in favore di Banca Italease
- ♦ € 5.000,00 in favore di MPS Leasing
- ♦ € 5.000,00 in favore di Unicredit Spa
- ♦ € 34.227,54 in favore di Equitalia Sud Spa

Con il presente accordo i creditori non interamente soddisfatti accettano i pagamenti offerti a saldo e stralcio dei rispettivi crediti e rinunciano ai propri diritti nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

In seguito all'approvazione, i creditori si obbligano, inoltre, a provvedere a tutte le cancellazioni pregiudizievoli (centrale rischi, crif, cai, etc.).

Stante la previsione dell'integrale pagamento del credito vantato del creditore ipotecario BNL, quest'ultimo non dovrà essere computato ai fini del raggiungimento della maggioranza non avendo diritto di esprimersi sulla proposta come previsto dall'art. 11, c.2, L. 3/12.

Pertanto, ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con gli ulteriori creditori che rappresentino il 60% dei crediti, per un debito complessivo (esclusa BNL) di € 323.646,47, come di seguito meglio specificato:

- EquitaliaSud - 48,90% dei crediti (credito di € 58.256,21)
- MPS - 29,80% dei crediti (credito di € 96.452,32)
- B. Italease - 8,08% dei crediti (credito di € 26.141,23)
- Unicredit - 5,55% dei crediti (credito di € 17.983,23)
- MPS Leasing - 7,67% dei crediti (credito per € 24.812,48).

* * *

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Contratto di mutuo BNL;
- 2) Atto di pignoramento BNL per mutuo;
- 3) Contratto di mutuo MPS;
- 4) Atto di pignoramento MPS per mutuo;
- 5) Atto di intervento MPS per c/c;
- 6) Ricorso per DI Unicredit;
- 7) Precetto Italease;
- 8) Estratti Equitalia;
- 9) Estratti c/c presso Banca Intesa e Poste Italiane;
- 10) Scrittura privata del 20/01/2014;
- 11) Certificato di stato di famiglia;
- 12) Elenco spese per il fabbisogno familiare;
- 13) Atto di compravendita del 07/05/15;
- 14) Decreto di estinzione della procedura;
- 15) Preliminare di compravendita del 30/06/2016;
- 16) Preliminare di compravendita del 30/05/2016;
- 17) Visura camerale soc. ETA 2007 srl;
- 18) Lettera della MPS leasing;

- 19) Visure catastali ed ipotecarie;
- 20) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- 21) N. 2 perizie del 10/10/2016;
- 22) Certificati centrale rischi B. Italia;
- 23) Visura società Tama SRL.

Tarquinia, 13/10/2016.

Avv. Norberto Ventolini

